RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

Art. 11

Assegnazione di alloggi

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, puo' essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilita', in relazione alle funzioni esplicate. Analoga concessione puo' essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.

Versione in vigore dal 1 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Estremi	Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-addetto-agli-istituti/art-11-assegnazione-di-alloggi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it